

Condizioni generali di vendita e di fornitura per contratti di compravendita

EMK AG, e-mail: emk@emk.ch, Internet: www.emk.ch, (V: 01.01.2015)

Tel.: Fax: +41-43.888.30.89

1. Offerta

- 1.1** Tutte le offerte sono da intendersi senza impegno.
- 1.2** La consegna dell'offerta basata sulla descrizione delle prestazioni non costituisce per l'offerente alcuna garanzia in merito alla correttezza e alla completezza della pianificazione.

2. Stipulazione e contenuto del contratto

- 2.1** Le Condizioni generali di contratto del committente non hanno validità, salvo il caso in cui siano da noi espressamente accettate per iscritto.
- 2.2** Il contratto è stipulato con la conferma d'ordine scritta inviata dal fornitore dopo il ricevimento di un ordine.
Lo stesso dicasi per gli ordini che vengono accettati da incaricati attivi nel servizio esterno.
- 2.3** Se la conferma d'ordine del fornitore contiene integrazioni, limitazioni o altre modifiche rispetto all'ordine, in mancanza di contestazione scritta immediata sarà ritenuta accettata dal committente.

- 2.4** Il fornitore si riserva il diritto di coprire l'operazione con un'assicurazione di crediti e di inviare i dati del committente alla società di assicurazione.

- 2.5** I documenti facenti parte di offerte, conferme o forniture, tra cui prospetti, immagini, disegni e altre indicazioni, se non espressamente designati come vincolanti, hanno solo valore indicativo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.

3. Estensione della fornitura

- 3.1** Costituiscono oggetto della fornitura solo i materiali espressamente riportati nella conferma d'ordine del fornitore.
- 3.2** Eventuali modifiche o integrazioni alla fornitura richieste dal committente saranno eseguite solo se confermate per iscritto dal fornitore.
- 3.3** Le prestazioni non previste nell'offerta e che vengono eseguite dal fornitore su richiesta del committente saranno fatturate alle tariffe giornaliere.

- 3.4** Anche in caso di spedizione gratuita le operazioni di scarico e deposito non rientrano tra le prestazioni del fornitore. Il committente dovrà provvedere affinché l'oggetto della fornitura venga scaricato senza ritardi. Ciò comprende anche la messa a disposizione di personale in numero adeguato. In caso contrario, i tempi di attesa e altri costi insorti al fornitore per tale ragione saranno a carico del committente.

4. Prezzo e pagamento

- 4.1** In assenza di accordi particolari, tutti i prezzi si intendono franco magazzino del fornitore, IVA esclusa ed esclusi i costi per l'imballaggio e i materiali d'imballaggio.
- 4.2** Tutti i materiali d'imballaggio sono riciclabili, privi di sostanze nocive e smaltibili in discarica.
Se è prevista la consegna gratuita, saranno da noi ritirati. Se la consegna viene effettuata con camion nostri, gli Europallet e le gabbie dovranno essere sostituiti immediatamente o rispediti indietro in porto franco.
- 4.3** In assenza di accordi specifici, il pagamento dovrà essere effettuato in franchi svizzeri, in contanti, franco ufficio di pagamento del fornitore, entro 30 giorni dalla data della fattura, al netto e senza deduzioni.

- 4.4** In caso di sbagli o errori di scrittura e di calcolo presenti nelle nostre dichiarazioni scritte e orali ci riserviamo il diritto di rettificare e addebitare quanto dovuto.

- 4.5** Gli incaricati del fornitore non sono autorizzati a incassare pagamenti, salvo il caso di diversa dichiarazione scritta rilasciata dal fornitore.

- 4.6** Non è consentito compensare eventuali contropretese del committente contestate dal fornitore e non passate in giudicato.

5. Tempi di consegna

- 5.1** Il termine di fornitura viene stabilito con l'emissione della conferma d'ordine. Il presupposto per il rispetto del termine di consegna è la presentazione per tempo dei documenti a carico del committente, tra cui permessi, autorizzazioni e il ricevimento dell'acconto eventualmente concordato.
- 5.2** Il termine di fornitura è rispettato se, entro la sua scadenza, l'oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento o se è stato trasmesso l'avviso di pronta consegna.
- 5.3** Il termine di fornitura viene prorogato in misura adeguata in caso di interventi nell'ambito di vertenze lavorative, in particolare sciopero e serrata, ovvero in caso di impedimenti impreveduti che esulano dalla volontà del fornitore, a condizione che tali

impedimenti comportino ripercussioni notevoli sul completamento o la consegna dell'oggetto della fornitura. Ciò vale anche nel caso in cui tali circostanze riguardino eventuali subfornitori. Il fornitore non dovrà rispondere delle suddette circostanze nemmeno se intervengono durante un ritardo già presente. Nei casi di maggior rilievo il fornitore provvederà a comunicare al più presto al committente inizio e fine di tali impedimenti.

- 5.4** Se il committente subisce danni dovuti a un ritardo per colpa del fornitore, in assenza di ulteriori rivendicazioni sarà autorizzato a esigere un'indennità di mora.

Fatto salvo il caso di grave negligenza, essa sarà pari allo 0,5 per cento per ogni settimana intera di ritardo, in ogni caso al massimo al 5 per cento del valore del componente dell'intera fornitura che, a seguito del ritardo, non potrà essere utilizzato per tempo o come previsto dal contratto.

- 5.5** Se la spedizione viene rimandata su richiesta del committente, a partire da un mese dopo l'avviso di pronta consegna gli verranno addebitate per ogni mese le spese di tenuta a magazzino e, nel caso di stoccaggio presso il fornitore, almeno lo 0,5 per cento dell'importo fatturato.

- 5.6** Il rispetto del termine di consegna presuppone l'osservanza degli obblighi contrattuali da parte del committente.

6. Presa in consegna e passaggio del rischio

- 6.1** Sono ammesse consegne parziali.
- 6.2** La presa in consegna non deve essere rifiutata per la presenza di eventuali difetti irrilevanti.
- 6.3** Il rischio e il pericolo passano al committente al più tardi nel momento in cui l'oggetto della fornitura ha lasciato il magazzino del fornitore, anche per le consegne parziali e anche se è stata concordata la consegna in porto franco.
- 6.4** In caso di ritardata spedizione come da cifra 5.5, il rischio e il pericolo passano al committente il giorno dell'avviso di pronta consegna.

- 6.5** Su richiesta e a spese del committente, viene stipulata un'assicurazione per il trasporto e/o l'immagazzinamento dell'oggetto della fornitura, nella misura richiesta dal committente.

7. Riserva di proprietà

- 7.1** Tutte le forniture si effettuano esclusivamente sotto riserva di proprietà. La proprietà passa al committente solo all'adempimento di tutte le obbligazioni risultanti dalle forniture, a prescindere dall'effettivo pagamento di determinate merci o forniture effettuato dal committente.

- 7.2** In caso di comportamento inadempiente del committente, in particolare in caso di mora di pagamento, previo sollecito il fornitore sarà autorizzato a riprendere l'oggetto della fornitura e il committente sarà obbligato alla restituzione.

Salvo il caso di applicazione della legge sul pagamento rateale, il ritiro o il pignoramento dell'oggetto da parte del fornitore comporta il recesso dal contratto solo se il fornitore lo dichiara espressamente per iscritto. In caso di pegni o altri interventi di terzi, il committente ne dovrà informare immediatamente il fornitore per iscritto.

- 7.3** Il committente che accetta le nostre CG senza limitazioni è autorizzato alla successiva lavorazione dell'oggetto della fornitura e a rivenderlo durante la regolare gestione degli affari.

Tuttavia egli cede sin d'ora al fornitore tutti i crediti vantati verso l'acquirente o verso terzi in seguito alla rivendita, prima o dopo la lavorazione della merce sotto riserva di proprietà. Il committente sarà autorizzato alla riscossione di questi crediti anche dopo la cessione. Resta salva la facoltà del fornitore di incassare i crediti personalmente; tuttavia il fornitore si impegna a non incassare i crediti se il committente ottempera regolarmente ai propri impegni di pagamento. Il fornitore può esigere che il committente gli renda noti i crediti ceduti e i relativi debitori, gli fornisca tutte le indicazioni necessarie per l'incasso, consegnando i relativi documenti e comunichi la cessione ai debitori. Se l'oggetto della fornitura viene rivenduto con altre merci non di proprietà del fornitore, il credito vantato dal committente verso l'acquirente sarà considerato ceduto per l'ammontare corrispondente al prezzo di fornitura concordato tra fornitore e committente.

- 7.4** Il committente esegue la lavorazione o la trasformazione della merce sotto riserva di proprietà sempre per il fornitore.

Se la merce sotto riserva di proprietà viene lavorata con altri oggetti non appartenenti al fornitore, il fornitore acquisisce la comproprietà sulla nuova merce in proporzione al valore esistente al momento della lavorazione tra la merce sotto riserva di proprietà e gli altri oggetti lavorati.

Per il prodotto derivato dalla lavorazione vale quanto previsto per la merce sotto riserva di proprietà.

7.5 Il fornitore si impegna a svincolare le garanzie che gli spettano appena il loro valore superi di oltre il 10 per cento i crediti da garantire e non ancora pagati.

8. Responsabilità per i difetti della fornitura

8.1 Il fornitore risponde dei difetti, in assenza di ulteriori rivendicazioni indipendentemente dal paragrafo 5.4, nel modo seguente:

Dovranno essere riparati gratuitamente o forniti ex novo, a libera discrezione e a scelta del fornitore, tutti i materiali che, entro 12 mesi dalla messa in funzione o comunque almeno entro il termine legale, dovessero risultare inutilizzabili o la cui utilizzabilità risulti notevolmente compromessa in seguito a una circostanza antecedente il passaggio del rischio, in particolare costruzione difettosa, vizi di materiale o errata esecuzione. L'accertamento di tali difetti dovrà essere segnalato immediatamente per iscritto al fornitore. I materiali sostituiti diventano di proprietà del fornitore. In caso di ritardo nella spedizione, nell'installazione o nella messa in funzione non dovuto a colpa del fornitore, la responsabilità decade al più tardi 15 mesi dopo il passaggio del rischio, in ogni caso non prima della scadenza del termine legale.

8.2 Il diritto del committente di far valere pretese per i difetti si prescrive in ogni caso in sei mesi a partire dal momento del puntuale reclamo per difetti, in ogni caso non prima della scadenza del termine di garanzia.

8.3 Non si risponde di danni dovuti ai seguenti motivi: uso improprio o non idoneo, montaggio o messa in funzione errata da parte del committente o di terzi, usura naturale, gestione errata o trascurata, risorse non idonee, materiali di scambio, lavori edilizi insufficienti, fondamenta non idonee, agenti chimici, elettrochimici o elettrici, se non dovuti a colpa del fornitore.

8.4 Il committente dovrà concedere al fornitore, previo accordo con lo stesso, il tempo e le condizioni necessari per eseguire tutte le misurazioni, le riparazioni e le sostituzioni ritenute necessarie a discrezione del fornitore; diversamente il fornitore sarà esonerato dalla responsabilità per i vizi.

Solo in casi di urgente pericolo alla sicurezza dell'esercizio e per escludere danni eccessivamente gravi, di cui si dovrà informare immediatamente il fornitore, ovvero nel caso in cui il fornitore sia in ritardo con l'eliminazione del difetto, il committente avrà il diritto di eliminare il difetto personalmente o farlo eliminare da terzi e chiedere al fornitore il rimborso dei costi necessari.

8.5 Il periodo di garanzia per ricambi e migliorie è di tre mesi, in ogni caso al massimo fino alla scadenza del periodo di garanzia originale previsto per l'oggetto della fornitura.

Il termine della garanzia per i difetti dell'oggetto della fornitura verrà prorogato per la durata dell'interruzione d'esercizio dovuta ai lavori di riparazione.

8.6 Non si risponde delle conseguenze risultanti da modifiche o lavori di riparazione effettuati impropriamente dal committente o da terzi senza previo consenso del fornitore.

8.7 Fermo restando il punto 5.4, sono escluse altre pretese del committente, in particolare la pretesa del risarcimento di danni dovuti a movimentazione non consentita e danni non riguardanti l'oggetto della fornitura, salvo il caso di intenzione o grave negligenza.

8.8 Eventuali costi supplementari insorti durante l'adempimento dei nostri obblighi di garanzia per il fatto che i nostri prodotti sono installati o utilizzati fuori dalla Svizzera sono sempre a carico dell'acquirente, salvo accordi diversi presi caso per caso.

9. Responsabilità per obbligazioni accessorie

Se, per colpa del fornitore, il committente non può utilizzare l'oggetto della fornitura come contrattualmente previsto in seguito a omessa o difettosa esecuzione di proposte e consulenze disponibili prima o dopo la stipulazione del contratto nonché di altre obbligazioni contrattuali accessorie, in particolare le istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'oggetto della fornitura, si applicano per analogia le norme di cui ai paragrafi 8 e 10; sono escluse ulteriori pretese del committente.

10. Diritto di recesso o riduzione del committente

10.1 Il committente può recedere dal contratto se il fornitore è definitivamente impossibilitato a effettuare tutta la prestazione prima del passaggio del rischio. Ciò vale anche in caso di incapacità del fornitore. Il committente può inoltre recedere dal contratto se, in caso di ordine di oggetti del medesimo tipo, l'esecuzione di una parte della fornitura diventa numericamente impossibile e se ha un interesse legittimo a rifiutare una fornitura parziale. In caso contrario, il

committente potrà ridurre la controprestazione di conseguenza.

10.2 In presenza di mora delle prestazioni ai sensi del paragrafo 5 delle Condizioni di fornitura, se il committente concede un'adeguata proroga al fornitore in mora, dichiarando espressamente che rifiuterà l'accettazione della prestazione in caso di scadenza del termine e tale termine non viene rispettato, il committente sarà autorizzato a recedere dal contratto.

10.3 Se l'impossibilità subentra durante la mora di accettazione o per colpa del committente, il committente sarà comunque tenuto a effettuare la prestazione in contropartita.

10.4 Il committente ha inoltre il diritto di recedere dal contratto se il fornitore lascia trascorrere senza esito una proroga adeguata che gli è stata concessa per la riparazione o la fornitura sostitutiva per un difetto a lui imputabile, come previsto dalle Condizioni di fornitura.

Il diritto di recesso del committente sussiste anche in caso di impossibilità o incapacità di riparazione o fornitura sostitutiva da parte del fornitore. Invece del diritto di recesso, a propria scelta il committente potrà richiedere una riduzione del prezzo (riduzione).

10.5 In linea di principio non accettiamo il reso di merci fornite conformemente all'ordine. Qualora dovessimo comunque optare per accettare il reso, per il materiale inutilizzato e privo di difetti indennizzeremo l'80 per cento dell'importo fatturato, dedotte eventuali spese per il trasporto, danni di trasporto ecc.

11. Diritto di recesso del fornitore

In caso di eventi imprevisi ai sensi del paragrafo 5 delle Condizioni di fornitura, se tali eventi modificano sostanzialmente la rilevanza economica o il contenuto delle prestazioni o hanno effetto rilevante sull'azienda del fornitore, e in caso di impossibilità di esecuzione che dovesse emergere successivamente, il contratto verrà adeguato in modo opportuno.

Qualora ciò fosse economicamente insostenibile, il fornitore avrà il diritto di recedere integralmente o parzialmente dal contratto. Non sussistono diritti di risarcimento danni del committente per tale recesso. Se il fornitore intende ricorrere al diritto di recesso, lo dovrà comunicare immediatamente al committente appena verrà a conoscenza della portata dell'evento, anche nel caso in cui sia stata precedentemente concordata con il committente una proroga del termine di consegna.

12. Trasferibilità

Il committente non può cedere a terzi diritti o doveri derivanti dal contratto senza esplicito consenso scritto del fornitore.

13. Foro competente, diritto applicabile

13.1 Luogo di adempimento per entrambe le parti è Schindellegi (SZ).

13.2 Per tutte le controversie risultanti dal rapporto contrattuale, se il committente è imprenditore, persona giuridica di diritto pubblico o patrimonio separato di diritto pubblico, si dovrà adire il tribunale competente per la sede principale o la filiale del fornitore che effettua la fornitura. Il fornitore sarà comunque autorizzato ad adire il tribunale nel luogo in cui il committente ha la propria sede.

13.3 Foro competente è Schindellegi (SZ); il fornitore può comunque adire contro il committente anche presso la sua sede.

13.4 Si applica il diritto svizzero.

14. Modifiche, clausole accessorie, validità parziale

14.1 Eventuali modifiche e integrazioni al contratto così come clausole accessorie hanno effetto solo se espressamente approvate per iscritto dal fornitore.

14.2 In caso di nullità di una o più disposizioni del contratto, resta salva la validità delle restanti disposizioni contrattuali.

Le intese eventualmente nulle dovranno essere sostituite da norme ammesse che più si avvicinino all'esito auspicato.

15. Ordini di riparazione

Per l'esecuzione delle riparazioni presso lo stabilimento del produttore valgono le seguenti limitazioni:

15.1. La garanzia di cui alla cifra 8 è riferita all'esecuzione corretta della riparazione.

15.2. Il termine di garanzia è di sei mesi, a partire dal giorno del passaggio del rischio.

15.3 Le spese di trasporto sono interamente a carico del committente.

16. Spese di trasporto

Le forniture con un valore dell'ordine superiore a CHF 2000.- si effettuano franco ufficio postale nazionale. Diversamente si applicano le seguenti spese di spedizione: servizio pacchi nazionale < 1 kg CHF 12.-; < 10 kg CHF 29.-; < 30 kg CHF 49.-; FFS CHF 72.-; camion CHF 90.- maggiorazione espresso in base al dispendio effettivo. In caso di valore dell'ordine inferiore a CHF 75.- ci riserviamo il diritto di riscuotere una commissione amministrativa di CHF 20.-.